

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 39 e 56 CE e degli artt. 28 e 40 dell'accordo SEE — Disparità di trattamento, relativamente all'imposizione fiscale sulle plusvalenze ottenute in Spagna, fra residenti e non residenti

**Dispositivo**

1) Il Regno di Spagna, avendo differenziato, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento delle plusvalenze realizzate in Spagna a seconda che fossero ottenute da residenti o da non residenti, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 56 CE e dell'art. 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 64 dell'8.3.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1<sup>o</sup> ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie/Woningstichting Sint Servatius**

(Causa C-567/07) (<sup>1</sup>)

*(Libera circolazione dei capitali — Art. 56 CE — Restrizioni — Giustificazioni — Politica dell'edilizia popolare — Servizi di interesse economico generale)*

(2009/C 282/09)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Raad van State

**Parti**

Ricorrente: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Convenuto: Woningstichting Sint Servatius

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione degli artt. 56, 58, 86, n. 2, 87 e 88 CE — Normativa nazionale che vieta, in mancanza di un'autorizzazione previa del ministro interessato, l'esercizio di attività transfrontaliere da parte di un'impresa avente il compito stabilito dalla legge di partecipare alla politica dell'alloggio dello Stato membro interessato — Politica dell'alloggio e interesse generale

**Dispositivo**

L'art. 56 CE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che subordina l'esercizio delle attività transfrontaliere di enti autorizzati in materia di edilizia popolare, ai sensi dell'art. 70, n. 1, della legge relativa all'edilizia popolare (Woningwet), al conseguimento di un'autorizzazione amministrativa preliminare, nei limiti in cui tale normativa non sia basata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in

anticipo che possano circoscrivere sufficientemente l'esercizio, da parte delle autorità nazionali, del loro potere discrezionale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

(<sup>1</sup>) GU 64 dell'8.3.2008.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Special Commissioners of Income Tax, Londra — Regno Unito) — HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

(Causa C-569/07) (<sup>1</sup>)

*(Imposte indirette — Raccolta di capitali — Imposizione di una tassa dell'1,5 % sul trasferimento o sull'emissione delle azioni nel contesto di un servizio di compensazione delle transazioni, «clearance service»)*

(2009/C 282/10)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Special Commissioners of Income Tax, Londra

**Parti**

Ricorrenti: HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd

Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Special Commissioners of Income Tax, Londra — Interpretazione degli artt. 10 e 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), nonché degli artt. 43, 49 e 56 CE — Offerta da parte di una società ("A"), con sede in uno Stato membro, di acquisire le azioni di una società ("B"), con sede in un altro Stato membro, a titolo di scambio con l'emissione di azioni della società A sulla borsa valori dell'altro Stato membro — Applicazione di un'imposta dell'1,5 % sul trasferimento o l'emissione delle azioni in un servizio di compensazione di transazioni ("clearance service")

**Dispositivo**

L'art. 11, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretato nel senso che osta alla

riscossione di un'imposta, come quella di cui trattasi nella causa principale, all'atto dell'emissione di azioni in un servizio di compensazione.

(<sup>1</sup>) GU C 64 dell'8.3.2008.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1<sup>o</sup> ottobre 2009**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Nivelles — Belgio) — *Ketty Leyman/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)*

(Causa C-3/08) (<sup>1</sup>)

[Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regimi di previdenza sociale — Prestazioni di invalidità — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 40, n. 3 — Regimi di indennità distinti a seconda degli Stati membri — Svantaggi per i lavoratori migranti — Contributi a fondo perduto]

(2009/C 282/11)

Lingua processuale: il francese

#### Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Nivelles

#### Parti

Ricorrente: *Ketty Leyman*

Convenuto: Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal du travail de Nivelles (Belgio) — Validità, alla luce dell'art. 18 CE, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione di regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato — Prestazioni di invalidità — Ostacolo all'esercizio del diritto alla libera circolazione derivante dall'esistenza di regimi di indennizzo distinti

#### Dispositivo

L'art. 39 CE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità competenti di uno Stato membro applichino una normativa nazionale la quale, conformemente all'art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, subordini il sorgere del diritto a prestazioni di invalidità alla scadenza di un periodo di inabilità primaria di un anno, quando da tale applicazione consegue che i contributi versati da un lavoratore migrante al regime previdenziale di tale Stato membro siano

corrisposti a fondo perduto e che detto lavoratore sia in tal modo svantaggiato rispetto a un lavoratore sedentario.

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 29.3.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 ottobre 2009**  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 4 de Bilbao — Spagna) — *Asturcom Telecomunicaciones SL/Cristina Rodríguez Nogueira*

(Causa C-40/08) (<sup>1</sup>)

(Direttiva 93/13/CEE — Contratti stipulati con i consumatori — Clausola compromissoria abusiva — Nullità — Lodo arbitrare che ha acquisito autorità di cosa giudicata — Esecuzione forzata — Facoltà del giudice nazionale dell'esecuzione di rilevare d'ufficio la nullità di una clausola compromissoria abusiva — Principi di equivalenza e di effettività)

(2009/C 282/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

#### Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n.4 de Bilbao

#### Parti

Ricorrente: *Asturcom Telecomunicaciones SL*

Convenuta: *Cristina Rodríguez Nogueira*

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de Primera Instancia n. 4 de Bilbao — Interpretazione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Mezzi adeguati ed efficaci per far cessare il ricorso a clausole abusive — Domanda di esecuzione di un lodo arbitrare definitivo emesso in contumacia sul fondamento di una clausola compromissoria abusiva

#### Dispositivo

La direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che un giudice nazionale investito di una domanda per l'esecuzione forzata di un lodo arbitrare che ha acquisito autorità di cosa giudicata, emesso in assenza del consumatore, è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, a valutare d'ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora, secondo le norme procedurali nazionali, egli possa procedere a tale valutazione nell'ambito di ricorsi